



Direzione provinciale di RAGUSA

Ufficio provinciale - Territorio

Atto di irrogazione n. 54185 /2018

Campione Certo n. 13116

Gentile Sig./Sig.ra/Spett.le
COMUNE DI RAGUSA
C.F. 180270886
SETTORE V P.ZA SAN GIOVANNI
97100 RAGUSA

COMUNE DI RAGUSA	E
Comune di Ragusa	
Protocollo N. 0105782/2018 del 25/09/2018	





Direzione provinciale di RAGUSA

Ufficio provinciale – Territorio

Atto di irrogazione n. 54185 /2018

Campione Certo n. 13116

**Atto di irrogazione di sanzioni tributarie n. 54184/2018
(Art. 16 Decreto Legislativo n. 472/1997)**

Gentile Sig./Sig.ra/Spett.le
COMUNE DI RAGUSA
C.F. 180270886
SETTORE V P.ZA SAN GIOVANNI
97100 RAGUSA

In relazione alle deduzioni difensive presentate il 08/01/2018 acquisite al prot. n. 1208 avverso l'atto di contestazione per violazione delle norme tributarie n. 96377/2017, notificato il 43063, lo scrivente Ufficio, esaminate le ragioni esposte,

COMUNICA

di aver accolto parzialmente

le suddette *deduzioni difensive*, per le seguenti

MOTIVAZIONI

Fg. 69 p.la 521; Fg. 272 p.la 685; Fg. 379 p.la 64 fabbricati rurali inesistenti - Ragusa

Di conseguenza,

IRROGA

la sanzione tributaria come di seguito rideterminata:

	Cod.	Importo
a) Sanzione	T99T	€. 2100,00
a cui vanno aggiunte le seguenti somme:		
b) Spese di notifica	806T	€. 8,75
TOTALE		€. 2108,75

[La sanzione è definibile, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata, cioè di euro 700,00 , secondo le modalità riportate al punto 2. delle informazioni per il contribuente.]

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1. Riscossione a titolo definitivo

Se non si provvederà, nei termini di legge, al pagamento o alla proposizione del ricorso, l’Ufficio procederà alla riscossione coattiva delle sanzioni irrogate nella misura sopra riportata.

2. Modalità di pagamento

Le somme sopra indicate possono essere versate tramite il *modello F24* allegato al presente avviso in triplice copia. Il modello precompilato in parte, deve essere integrato con i dati eventualmente mancanti nel riquadro “Contribuente” quali ad esempio “Codice fiscale”, “Dati anagrafici” e “Domicilio fiscale”.

Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato, direttamente allo sportello o per via telematica, presso gli istituti bancari, Poste Italiane SPA, Agenzia delle Entrate - Riscossione e, per i soli utenti accreditati, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il versamento integrale dell’*importo totale* da parte di uno dei soggetti intestatari dell’immobile estingue l’obbligazione. Si fa presente che, in caso di mancato pagamento, sia parziale che totale, le somme non versate saranno iscritte a ruolo.

3. Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso/reclamo (da art. 17 bis a art. 22 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inserito dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

L’atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica.

Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (*art. I, Legge n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014*).

3.1. Controversie di valore non superiore a 50.000 euro

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il *ricorso* produce anche gli effetti di un *reclamo* e può contenere una proposta di *mediazione*.

L’istituto del *reclamo/mediazione* ha la finalità di prevenire le liti “minori”, che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, e di garantire al contribuente tempi brevi e certi di risposta da parte dell’Agenzia. Inoltre, in caso di accordo, le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

Ne consegue che, per queste controversie, sarà possibile costituirsi in giudizio solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del *ricorso*, a pena di improcedibilità del *ricorso* medesimo.

Trascorsi 90 giorni, senza che sia stato notificato dall’Agenzia l’accoglimento del *reclamo* o senza che sia stata conclusa la *mediazione*, il contribuente, entro 30 giorni, si può costituire in

giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale.

3.2. Controversie di valore superiore a 50.000 euro

Solo nei casi in cui il valore della controversia superi i 50.000 euro, non è possibile ricorrere alla *mediazione*. L'atto può comunque essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenendo presente che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

4. A chi presentare il *ricorso*

Il *ricorso* deve essere intestato alla *Commissione tributaria provinciale* territorialmente competente e notificato alla scrivente *Direzione provinciale/Ufficio provinciale - Territorio* che ha emesso l'atto (indicato in intestazione).

5. Come notificare il *ricorso*

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla *Direzione provinciale/Ufficio provinciale – Territorio*, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato, senza busta, con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del *Codice di procedura civile*)
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163*, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

6. Dati da indicare nel *ricorso*

- *Commissione tributaria provinciale* cui è diretto il *ricorso*
- generalità complete del ricorrente
- codice fiscale, oltre che del ricorrente, anche dei rappresentanti in giudizio (*art. 23, comma 50, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98*)
- indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o del ricorrente
- rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto
- *Direzione provinciale/Ufficio provinciale – Territorio* contro cui si presenta *ricorso*
- numero dell'atto impugnato
- motivi del *ricorso*
- eventuale proposta di *mediazione* per le controversie di valore pari o inferiore a 50.000 euro
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla *Commissione tributaria provinciale*, e la dichiarazione da cui risulta il valore della lite, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (*art. 14, comma 3 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*).
- firma di chi presenta il *ricorso* o del difensore incaricato.

Se l'importo delle sanzioni contestate è superiore a 3.000 euro, in base all'*art. 12 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*, il ricorrente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel *comma 3 e comma 5* dello stesso articolo.

7. Come costituirsi in giudizio

7.1. Controversie di valore non superiore a 50.000 euro

È necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del *ricorso* stesso, depositando il relativo *fascicolo* presso la segreteria della *Commissione tributaria provinciale* o spedendolo per posta, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento, **entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo**, senza che sia stato notificato l'accoglimento del *reclamo* o senza che sia stata conclusa la *mediazione*. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

7.2. Controversie di valore superiore a 50.000 euro

È necessario costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, depositando il relativo *fascicolo* presso la segreteria della *Commissione tributaria provinciale* o spedendolo per posta, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento, **entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso**.

Il *fascicolo* deve contenere:

- l'originale del *reclamo/ricorso*, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del *reclamo/ricorso* se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del *reclamo/ricorso*
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta PEC che attesta l'avvenuta notifica del *ricorso*
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato
- la nota di iscrizione a *ruolo* in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del *reclamo/ricorso*.

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il S.I.Gi.T. rilascia una ricevuta di accettazione, recante la data di trasmissione, che attesta il deposito.

Prima di costituirsi in giudizio il ricorrente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (*art. 13, comma 6 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115*). Questo valore (determinato ai sensi dell'*art. 12, comma 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546*) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del *ricorso/reclamo*, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).
I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Importante: se nel *ricorso* il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (*art. 13, comma 3 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*).

Il Responsabile del procedimento (art. 5, Legge n. 241/1990) è il direttore dell'Ufficio Referente è il dott. Abate Orazio, tel. 0932614731
Il presente atto si compone di n. 6 pagine.

RAGUSA 19/09/2018

Per delega del DIRETTORE PROVINCIALE
(ANGELO BUSCEMA)

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(GAETANO MALTESE)

